

OPERAZIONI DI FACTORING *PRO SOLVENDO*

Condizioni in vigore dal giorno 16 aprile 2025– le condizioni indicate nel presente foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

INFORMAZIONI SULLA BANCA:

Denominazione: Banca CF+ S.p.A. Capogruppo del Gruppo Banca CF+

Sede legale: Via Piemonte, 38 – 00187 Roma; Sede secondaria: Corso Europa, 15 – 20122 Milano

Numero di telefono al quale il Cedente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: +39 06.5796.1

Numero di fax: 065740269

Sito internet: www.bancacfplus.it

Indirizzo di posta elettronica: info@bancacfplus.it PEC: bancacfplus@legalmail.it

Società iscritta al n. 8006 dell'Albo delle Banche – codice ABI 10312.7 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00395320583 Partita IVA: 16340351002

REA: RM-30897

(di seguito, “Banca” o “Banca CF +” o il “Cessionario”)

OFFERTA FUORI SEDE / A DISTANZA – da compilare solo in caso di offerta fuori sede o a distanza, indicando i dati del soggetto che entra in contatto con il Cedente.

Nome e Cognome/Ragione Sociale:
Qualifica:
Indirizzo:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi:
Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la Banca (Cessionario) acquista e/o gestisce i Crediti, già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri), generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei Crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori. Il contratto di factoring è regolato dalla legge n. 52 del 1991 e dal Codice civile.

CHE COSA È IL FACTORING *PRO SOLVENDO*

Il Cessionario acquista i Crediti commerciali vantati da un fornitore verso un insieme predefinito di Debitori preventivamente valutati, senza assunzione, da parte del Cessionario, del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori e con la possibilità per il Cedente di ottenere l'anticipazione. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di disporre di una fonte di finanziamento del circolante dei propri Crediti commerciali e di ridurre i costi interni. Le operazioni Factoring *pro solvendo* possono essere effettuate da soggetti che non siano consumatori né clienti al dettaglio.

RISCHI A CARICO DEL CEDENTE

Il rischio di mancato pagamento dei Crediti resta a carico del Cedente. Il Cedente garantisce altresì che tutti i Crediti ceduti siano esistenti, certi, liquidi ed esigibili a scadenza (indicata in Fattura). Nel caso di mancato pagamento del Credito da parte del Debitore alla scadenza (indicata in Fattura), il Cessionario ha il diritto di richiedere al Cedente la restituzione di quanto eventualmente corrisposto dal Cessionario a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione, oltre spese (anche legali) ed interessi (anche moratori) convenzionalmente pattuiti (ovvero, in caso di mancata pattuizione, previsti *ex lege*) sino alla data della restituzione. In caso di mancata restituzione da parte del Cedente del Corrispettivo di Cessione, il Cessionario potrà stipulare transazioni con il Debitore, rinunciando in tutto o in parte al Credito ceduto, transazioni che il Cedente ratifica sin dal momento della stipula del Contratto, accettando che il Corrispettivo della Cessione venga automaticamente e proporzionalmente ridotto.

In caso di Crediti in valuta diversa dall'Euro, resta a carico del Cedente il cosiddetto "rischio cambio", inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valutario.

PARTICOLARI APPLICAZIONI OPERATIVE DEI PRODOTTI BASE *PRO SOLVENDO*

Le tipologie in cui si può esplicare e combinare il factoring *pro solvendo*, con i relativi rischi, sono:

Factoring *Pro solvendo Non Notification*: prevede che la Banca si accordi con il Cedente per non comunicare la Cessione ai Debitori ceduti, fatto salvo il verificarsi di alcune situazioni espressamente previste in contratto tra Cedente e il Cessionario. Il Cedente continua a gestire il Credito per conto della Banca. Il rischio aggiuntivo per il Cedente è rappresentato dal fatto che deve prestare particolare attenzione a gestire il Credito con la massima diligenza e trasmettere subito gli incassi alla Banca.

Factoring *Pro solvendo Maturity*: prevede che la Banca acquisti Crediti commerciali vantati dal Cedente presso un insieme predefinito di Debitori interessati alla concessione sistematica di ulteriori dilazioni di pagamento a titolo oneroso, nel quadro di specifici contratti da stipularsi con ciascuno di essi. L'acquisto dei Crediti avverrà senza assunzione del rischio da parte della Banca di mancato pagamento dei Crediti. Il Corrispettivo di Cessione dei Crediti ceduti viene normalmente accreditato al Cedente alla loro scadenza originaria, salva la possibilità di ottenerne l'anticipazione, in tutto o in parte. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi e di disporre di una fonte di finanziamento.

Varie: eventuali varianti alle condizioni generali di factoring standard, anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio e di finanziamento, formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali standard. Le voci riportate nelle condizioni economiche dei suddetti contratti fanno riferimento alle voci riportate nel presente foglio informativo.

CHE COS'È IL SERVIZIO DI FACTORING TRAMITE PIATTAFORMA

Il servizio di factoring viene gestito attraverso la Piattaforma atta a garantire l'efficiente e tempestiva attività di gestione: (i) delle Fatture del Cedente, e (ii) dei Crediti correlati alle predette Fatture.

La Piattaforma permette, inoltre, *inter alia*, di: (a) caricare nella stessa le Fatture, (b) monitorare gli esiti dei pagamenti dei debitori (c) effettuare la riconciliazione fra il flusso di bonifici in entrata/uscita e le disposizioni di pagamento/incassi.

Da un punto di vista operativo, tramite la Piattaforma, il Cedente trasmette al Debitore (nonché in copia conoscenza alla Banca), la notifica dell'intervenuta Cessione dei Crediti in favore della Banca, laddove prevista. Il Cedente, inoltre, trasmette alla Banca le Fatture oggetto di Crediti ceduti, che vengono caricate automaticamente sulla Piattaforma.

RISCHI A CARICO DEL CEDENTE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

Dall'utilizzo della Piattaforma possono derivare, a carico del Cedente, i seguenti rischi:

- interruzione, rallentamento o mancato accesso alla rete internet per cause non imputabili alla Banca;
- interruzioni, sospensioni o anomalie del servizio per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili alla Banca;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, delle credenziali di accesso fornite dalla Banca al Cedente.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida pratica relativa all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile sul sito www.bancacftplus.it, sezione "Trasparenza";
- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it, e sul sito www.bancacftplus.it, sezione "Trasparenza";
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") disponibile sul sito www.bancacftplus.it, sezione "Trasparenza" e presso la sede della Banca sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Condizioni economiche massime applicabili alle operazioni di factoring PRO SOLVENDO

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla Banca. Al momento della stipula del Contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

Codice	Descrizione	Valore MAX
COMMISSIONI ALLA CESSIONE		%
C102	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT SUI CREDITI CEDUTI, AL LORDO N.C.	6
C477	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT PER DURATA NOMINALE, AL LORDO N.C.	6
COMMISSIONI PERIODICHE		%
C114	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE SU SALDO CREDITI FINE MESE, DA DATA EMISSIONE FATTURA, AL LORDO N.C.	6
COMMISSIONI PLUS FACTORING		%
C165	COMMISSIONE DI PLUS FACTORING MENSILE SU CREDITI SCADUTI A FINE MESE - DA DATA SCADENZA FATTURA, AL LORDO N.C.	2,50
GIORNI		
C592	GIORNI DSO	5
SPESE INCASSO		EURO
C201	SPESE DI INCASSO RB/EFFETTI	10
C203	SPESE DI INCASSO RI.BA.	10
C220	SPESE DI INCASSO SDD	10
C222	SPESE DI INSOLUTO RI.BA.	30
C224	SPESE DI INSOLUTO RB/EFFETTI	30
C225	SPESE DI INSOLUTO SDD	30
C231	SPESE DI RICHIAMO RB/EFFETTI	30
SPESE DI ISTRUTTORIA		EURO
C401	SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA	1.000
C403	SPESE DI RINNOVO PRATICA	500
SPESE GESTIONE DOCUMENTI		EURO
C150	SPESE DI HANDLING PER RATA DI FATTURA	10
C153	SPESE PER MODULO DI CESSIONE	20
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A TERZI	150
C189	SPESE PER NOTIFICA CESSIONE	10
SPESE BONIFICI		EURO
C190	SPESE DI BONIFICO	5
C199	SPESE BONIFICO URGENTE	30
GIORNI VALUTA INCASSI		
C502	GG VALUTA LAVORATIVI INCASSI A MEZZO BONIFICO	2
C504	GG VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI A MEZZO ASSEGNO	8
C517	GG VALUTA FISSI PER ACCREDITO SBF RB/EFF	8
GIORNI VALUTA BONIFICI		
C532	GG VALUTA LAVORATIVI BONIFICO A CEDENTE STESSA BANCA	2

C538	GG VALUTA LAVORATIVI BONIFICO A CEDENTE ALTRA BANCA	2
ALTRE SPESE		
C411	SPESE DI INFORMAZIONI PER DEBITORE	500
C412	SPESE DI RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE	500
C413	SPESE A FORFAIT VALUTAZIONE DEBITORI	1.000
SPESE DI TENUTA CONTO		
C181	SPESE DI TENUTA CONTO TRIMESTRALI	50
C600	SPESE INVIO TELEMATICO COMUNICAZIONI PERIODICHE	0
TASSO D'INTERESSE - tasso nominale annuo - divisore 360		%
C301	INTERESSI CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	EURIBOR 3 MESI + spread 8
C303	INTERESSI CON LIQUIDAZIONE ANTICIPATA (sconto) *	EURIBOR 3 MESI + spread 8
C328	INTERESSI DI PLUSFACTORING PER RITARDATO PAGAMENTO DEL CREDITO (per operazioni a sconto)	EURIBOR 3 MESI + spread 8
ALTRE VOCI		
	Spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, di protesto, notarili, legali, spese notifica a mezzo uff. giudiziario, spese intimazione pagamento, assolvimento dell'imposta di bollo di registro ed IVA in quanto dovuta, ecc.	Al costo
	Altre comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 385/1993 (e.s. documento di sintesi)	Al costo
	TASSO INTERESSI MORATORI - adeguamento automatico ad ogni variazione semestrale del tasso BCE	BCE + 8

(*) interessi pre-calcolati, dalla data di erogazione dell'anticipazione corrisposta dalla Banca sino alla scadenza dei Crediti (Termine di Pagamento o Termine DSO). secondo la formula dello sconto commerciale: $I = [Ca * T * GG] / 36000$ (per anno commerciale)

Legenda: I = Compenso; Ca = valore nominale dei Crediti o la quota parte di volta in volta definita dalla Banca; T = parametro di indicizzazione + spread; GG = giorni

Il Corrispettivo di Cessione sarà corrisposto al netto degli interessi precalcolati come sopra e delle commissioni e spese come definite nel DDS.

CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

Il Cedente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del Contratto e su espressa sua richiesta copia completa del testo del Contratto, idonea per la stipula e completa delle Appendici integrative e del Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni o il Documento di Sintesi. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del Contratto. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al Cedente la Banca, prima della conclusione del Contratto, ne informa il Cedente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero del nuovo Documento di Sintesi.

PARAMETRI INDICIZZATI, FLOOR E MISURE DI SALVAGUARDIA PER LA SOSTITUZIONE DELL'EURIBOR

- In presenza di tasso variabile parametrato all'Euribor, viene indicato, a titolo di esempio, il valore dell'Euribor interbancario lettera del mercato monetario Euro, determinato giornalmente dalla Federazione bancaria Europea come media aritmetica dei tassi lettera forniti da un gruppo di primarie banche di riferimento, rilevato sul Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro sostituire tale pagina o tale circuito) e pubblicato giornalmente dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero dai principali quotidiani nazionali;
- In caso di parametro di indicizzazione con floor, il tasso minimo applicabile è pari allo spread; perciò, qualora il parametro di indicizzazione assuma valori negativi verrà applicato lo spread contrattualmente previsto.
- In presenza di tasso variabile, il tasso nominale annuo sarà oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione dell'andamento del parametro. Ad ogni variazione del parametro di riferimento, corrisponderà un nuovo tasso nominale ricavabile sommando lo spread indicato al valore del parametro tempo per tempo rilevato come sopra

Relativamente all'indice "Euribor" indicato nel Documento di Sintesi, la Banca si impegna ad applicare le

misure di salvaguardia previste dal Piano di Sostituzione della Banca (messo a disposizione del Cedente al seguente link <https://www.bancacfplus.it/trasparenza/> monitorando gli eventi che comportano un'indisponibilità del valore dell'Indice di Riferimento. Nel caso in cui la Banca dovesse individuare ed accertare una Variazione Sostanziale o la Cessazione dell'Indice di Riferimento, la stessa provvederà ad utilizzare gli Indici Sostitutivi, riportati nel Piano di Sostituzione della Banca. Resta fermo che, qualora a seguito della Cessazione dell'Indice di Riferimento, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore dell'Indice di Riferimento o del Legislatore dell'indice sostitutivo da utilizzare (l'Indice Sostitutivo Normativo), troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'Indice Sostitutivo della Banca.

La data di sostituzione dell'indice coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito. In mancanza di tale data, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'ultima pubblicazione/rilevazione dell'Indice di Riferimento e, in ogni caso, a decorrere dalla prima scadenza negoziale successiva alla pubblicazione/rilevazione dell'Indice Sostitutivo (la "Data di Efficacia").

Nei casi di applicazione dell'Indice Sostitutivo, la Banca comunica, a seconda del caso, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Sostitutivo Normativo al Cliente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della Data di Efficacia, per iscritto con le modalità previste nel presente articolo 18 (la "Comunicazione"). Il Cliente ha il diritto di recedere, senza spese, dal presente Contratto entro 2 (due) mesi dalla ricezione della Comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

CONTEGGIO, CONTABILIZZAZIONE ED ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI.

Il conteggio, la contabilizzazione e l'esigibilità degli Interessi avverranno in conformità con la tipologia di operazione concordata con il Cliente con periodicità che potrà essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)

Il tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge Antiusura, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet <https://www.bancacfplus.it/trasparenza/> della Banca.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge Antiusura, dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.

RECESSO – CHIUSURA DEL RAPPORTO – RECLAMI

Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto. Ciascuna delle parti potrà esercitare la facoltà di recesso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC, all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Non sono dovute penalità e/o spese di chiusura del rapporto.

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del TUB, la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e altre condizioni contrattuali. Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cedente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cedente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del TUB verranno effettuate, nei tempi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno, all'indirizzo scelto dal Cedente secondo le modalità specificate dal Contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto. I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici)



Plus, for your business.

giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione del Contratto. Non sono necessarie ulteriori

formalità.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e Banca CF+, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, tramite (i) posta raccomandata A/R o posta ordinaria all'indirizzo di Banca CF+ S.p.A., Via Piemonte, 38 – 00187 Roma, c.a. Ufficio Reclami, o (ii) messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo: reclami.bancacfplus@legalmail.it. Banca CF+ provvede a fornire riscontro al reclamo trasmesso entro i termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, ossia 60 giorni dal ricevimento del predetto. Il reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente. La Banca è tenuta a dare risposta al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione e a indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Qualora Banca CF+ non risponda o non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o comunque il Cedente non sia soddisfatto della risposta, potrà ricorrere all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario; "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Cedente può fare riferimento all'apposita guida pubblicata sul sito di Banca CF+ S.p.A. <https://www.bancacfplus.it/reclami/>, nella sezione trasparenza, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, chiedere informazioni a Banca CF+ o consultare direttamente il sito dell'ABF: <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Cedente di investire della controversia l'autorità giudiziaria ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cedente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- al conciliatore Bancario Finanziario; il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto a Banca CF+;
- oppure ad altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it) e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cedente anche in caso di ricorso all'ABF.

LEGENDA relativa alle principali nozioni cui fanno riferimento il Foglio Informativo e il Contratto, sia al singolare che al plurale

Amministratore/i di Indici di Riferimento	Indica gli amministratori che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (ad es. EMMI per Euribor).
Cedente	Il Cliente che rivesta la qualifica di persona giuridica, controparte del contratto di factoring ed ogni suo successore o avente causa.
Cessazione	Indica la cessazione di un Indice di Riferimento data da circostanze per cui la normativa tempo per tempo vigente prevede la designazione di uno o più indici sostitutivi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione permanente o temporanea della rilevazione o determinazione dell'Indice di Riferimento, anche ove l'Indice di Riferimento di cui al rapporto sottoscritto non sia soggetto a sostituzione da parte dell'autorità competente
Cessionario	Banca CF+ S.p.A. ed ogni suo successore o avente causa.
Cessione	Indica il negozio giuridico mediante il quale il Cedente, ai sensi e per gli effetti del Contratto, trasferisce alla Banca i propri Crediti. La Cessione dei Crediti è disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del Codice civile nonché dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991 per i Crediti sub a) ove applicabile.
Contratto	Indica il contratto di factoring stipulato tra il Cedente e Banca CF+.
Crediti	Indica ciascun: a) il credito pecuniario sorto (il "Credito Esistente") o che sorgerà (il "Credito Futuro") da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio della sua attività di impresa e quindi riferibile a somme che il Cedente vanti dal Debitore per la prestazione di beni e/o servizi; b) quanto il Cedente vanti dal Debitore a titolo diverso rispetto a quanto previsto sub a) e c) qualunque altra somma oggetto dei citati contratti o comunque derivante a qualunque titolo dagli stessi. Qualora la Fattura sia emessa nei confronti di un soggetto cui si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ai sensi della legge 21 giugno 2017 n. 96, di conversione del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, per Credito si intende esclusivamente il valore imponibile (non comprensivo d'IVA) indicato in Fattura, salvo diversa volontà delle Parti.
Corrispettivo della Cessione	indica quanto dovuto dal Cessionario al Cedente a fronte della Cessione del Credito e corrisponde al valore nominale dei Crediti ceduti, ovvero al diverso importo che risultasse effettivamente dovuto dal Debitore.
Debitore	Indica la persona giuridica tenuta a effettuare il pagamento di uno o più Crediti in favore del Cessionario per effetto della Cessione.
Documento di Sintesi	Indica il frontespizio del Contratto riportante le condizioni economiche personalizzate applicate dalla Banca e pubblicizzate nel presente Foglio Informativo.
Fattura	Indica ogni documento fiscale rappresentativo del Credito.
Indice/i di Riferimento	Indicano gli indici di riferimento (<i>benchmark</i>) usati per determinare il prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, come prestiti o mutui, o per misurare la performance di un fondo di investimento
Indice/i Sostitutivi	Indicano gli Indici di Riferimento alternativi per la sostituzione di ciascun Indice di Riferimento oggetto di Variazione Sostanziale o Cessazione
Legge Antiusura	Indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108 e le successive modificazioni e integrazioni.
Piano di Sostituzione	Indica il piano della Banca di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, ossia le azioni che la Banca intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli Indici di Riferimento adottati dalla Banca, nonché le modalità di scelta degli Indici Sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche

Piattaforma	Indica la piattaforma informatica, messa a disposizione dalla Banca al Cedente (che vi potrà accedere con utenze e password riservate), ove sono annotati i Crediti, suddivisi in partite, oggetto di Cessione, le eventuali anticipazioni e/o pagamenti erogate a valere sul corrispettivo di Cessione dei Crediti, nonché i rispettivi incassi anche parziali ed i compensi dovuti alla Banca.
Pro Solvendo	Indica la mancata assunzione, da parte della Banca del rischio di insolvenza del Debitore Ceduto in relazione ai Crediti ceduti. Il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore rimane quindi a carico del Cedente.
Reclamo	Indica ogni atto con cui il Cedente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o e-mail) alla Banca un suo comportamento anche omissivo.
Spese <i>handling</i>	Indica le spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
<i>Spread</i>	Indica l'incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Indica il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge Antiusura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto da Banca CF+ non sia superiore.
TUB	Indica il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le successive modificazioni e integrazioni
Tasso di mora	Indica il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro
Valuta	Indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Variazione Sostanziale	Indica la variazione sostanziale di un Indice di Riferimento è data da una "variazione qualitativa" che incide sulla metodologia utilizzata per la rilevazione e determinazione dell'Indice di Riferimento (cd. "modifica rilevante" o " <i>material changes</i> "), come definita dall'Amministratore dell'Indice medesimo, anche in conformità alla normativa tempo per tempo vigente